

20180120947000



**II SINDACO**

N°

Salerno li

**PREMESSO CHE:**

- i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce e arbusti possono creare problemi di igiene, di decoro urbano nonché situazioni di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

- che all'interno del territorio comunale esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

**RITENUTO** necessario adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, derivante dal possibile insorgere e propagazione di incendi, oltre che di pregiudizio all'immagine e al decoro cittadino;

**VALUTATA**, per quanto sopra, la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano ed extraurbano quali giardini, aree incolte, lotti ineditati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente a un'attività di mantenimento di dette aree durante l'intero anno;

**RITENUTA** necessaria l'adozione di specifico provvedimento teso alla salvaguardia della salute pubblica;

**PRESO ATTO** del Decreto Dirigenziale n. 142 del 07.06.2018 - Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2018-2020. Approvazione del modello organizzativo e operativo regionale, da adottare, nelle more del completamento del Piano triennale, ai fini dello svolgimento della campagna estiva 2018 e conseguenti determinazioni;

**VISTI**

- il D.lgs. 267/2000 (T.U. EELL) in particolare artt. 50 e 54;
- l'art. 7 bis del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- il D.lgs. 285/1992 "Codice della Strada" 30 aprile 1992 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. (art. 182, comma 6 bis);
- la Legge 21/11/2000 n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi"
- l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n.225 ( protezione civile – competenza dei comuni );
- la Legge 689 del 1981 e s.m.i.;
- la Legge n.241/1990

**ORDINA**

1) Ai proprietari di **aree verdi urbane incolte**, ai proprietari e/o conduttori di **aree agricole non coltivate**, ai proprietari di **fondi frontisti di vie pubbliche**, ai proprietari di villette e agli amministratori di stabili con connesse aree a verde, ai responsabili di cantieri edili stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesso aree pertinenziali, che ancora non abbiano adempiuto, di provvedere ad effettuare i relativi INTERVENTI

DI PULIZIA A PROPRIA CURA E SPESE DEI TERRENI INVASI DA VEGETAZIONE, mediante la rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'eliminazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali per non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica e il pericolo di incendi;

2) Tutti gli interventi sopraindicati dovranno essere effettuati con decorrenza immediata e comunque entro il 30 giugno c.a., nel rispetto della succitata normativa in vigore e, in ragione delle motivazioni suesposte (pericolo d'incendio, sicurezza veicolare e pedonale, incolumità - igiene e salute pubblica, ordine e decoro urbano), dovranno essere garantiti durante l'intero arco dell'anno solare;

3) Si precisa che eventuali danni, che verranno creati in relazione alla NON OSSERVANZA da parte dei proprietari della presente Ordinanza, saranno posti a carico dei suddetti proprietari dei fondi e/o appezzamenti di terreni.

### **DEMANDA**

per l'attuazione della presente ordinanza:

Al Comando di Polizia Municipale (organo accertatore) di provvedere all'individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, dei dati catastali di ciascun fondo, e alla conseguente irrogazione dei provvedimenti sanzionatori.

### **COMUNICA**

Alla Provincia di Salerno;

Al Prefetto di Salerno;

Al Comando Provinciale Carabinieri Forestale di Salerno;

Alla Direzione Generale Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile di Napoli;

Ai Volontari della Protezione Civile.

### **DISPONE**


Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza, mediante:

- pubblicazione all'albo pretorio del comune;
- affissione di manifesti sulle bacheche comunali;
- inserimento nel sito istituzionale : [www.comune.salerno.it](http://www.comune.salerno.it)
- informazione agli organi di stampa locali.

### **INFORMA**

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i.)

Il Direttore del Settore Ambiente  
E Protezione Civile  
Ing. Luca Caselli



**Il Sindaco**

arch. Vincenzo Napoli

